

## **TESTO DI ORDINANZA MODELLO**

**DA PROPORRE AI SINDACI DEI COMUNI AI SENSI  
DEL D.P.R.31/03/79**



### **"Norme contro il maltrattamento, sulla detenzione e la tenuta degli animali"**

#### **IL SINDACO**

**Considerato che il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale;**

**Ritenuto di dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessita' di rispettare l'ambiente ed in modo particolare gli animali;**

**Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;**

**Vista la Legge 22 novembre 1993 n. 473 recante "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che costituisce l'art. 727 del Codice Penale;**

**Vista la Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e s.m.i., con la quale lo Stato Italiano ha regolamentato il traffico internazionale di specie selvatiche di animali;**

**Visto l'art. 1 della legge 12/06/1913 n. 611 sulla protezione degli animali;**

**Visto l'art. 672 del Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali);**

**Visto l'art. 638 del Codice Penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui);**

**Visto il D.M. 31/12/1979 concernente l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di animali in via di estinzione;**

**Visto il D.M. 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica di cui e' proibita la detenzione);**

**Vista la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);**

**Vista la L.R..... Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo canino";**

**Visto il D. Lvo 30/12/1992, n. 532 modificato dal D. Lvo 20/10/1998, n. 388 (attuazione della direttiva CEE 95/29 in materia di protezione degli animali durante il trasporto);**

**Vista la legge 21/11/1981 n. 689;**

**Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;**

**Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi nella quale in particolare si proclama "Énessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo (art.10 comma b)É";**

**Ordina**

**A tutti i competenti uffici comunali di svolgere attività' di controllo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

**1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi fatiche e rigori climatici;**

**2. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;**

**3. E' vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali o che comunque comporti l'utilizzo totale o parziale degli stessi;**

**4. Fatto salvo per i cani appartenenti alle Forze dell'ordine, e' fatto divieto di addestrare cani per la guardia, la difesa e l'attacco o per qualsiasi altro scopo che ricorra a metodi di addestramento utilizzando mezzi che provochino turbamenti fisici o psichici;**

**5. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle operate da operatori autorizzati dall'autorità' competente nei casi e per gli scopi previsti dalla legge;**

**6. E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o**

**eccessiva insolazione scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario e in spazi inferiori a cinque volte la loro misura lineare massima;**

**7. E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza non inferiore a metri 5, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza di metri 1,5 onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di moschettoni rotanti alle estremità;**

**8. E' vietata la sosta, anche temporanea, su tutto il territorio comunale di autotreni, furgoni, o mezzi simili, trasportanti animali vivi destinati al macello;**

**9. E' vietato maltrattare i gatti che vivono liberi o spostarli dal loro habitat se non per motivi sanitari certificati dal servizio veterinario A.S.L. competente;**

**10. E' vietata ogni forma di accattonaggio con animali che implichi la sofferenza degli stessi;**

**11. E' vietato trasportare gli animali in condizioni e con mezzi tali da creare loro sofferenze e danni fisici; pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi, qualora il tempo di trasporto e/o sosta dovesse superare le due ore, detti contenitori dovranno essere dotati di abbeveratoi. E'**

**vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri;**

**12. I cani condotti in luoghi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio. Inoltre i proprietari devono essere muniti di paletta raccogli escrementi da utilizzarsi obbligatoriamente all'uopo, e che deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell' ordine.**

**13. Il proprietario o il possessore di cani a qualsiasi titolo che sia residente in Torremaggiore deve iscrivere i propri cani all'anagrafe del Comune di Toremaggiore. Successivamente il cane dovrà essere sottoposto a microcippatura a cura del servizio veterinario dell' A.S.L. competente per territorio.**

**14. E' vietato il commercio di animali, tutelati dalla presente ordinanza al fine di sperimentazione.**

**15. E' fatto obbligo agli esercenti il commercio di animali in aree pubbliche del rispetto delle norme igienico &ndash; sanitarie; nonché che gli animali siano detenuti in spazi sufficientemente idonei.**

**16. E' fatto assoluto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate e simili) se non da personale autorizzato dall'Autorità Sanitaria competente nei casi e per gli scopi previsti dalla legge.**

**17. E' fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi inidonei alle caratteristiche etologiche, biologiche e fisiologiche di ciascuna specie, indipendentemente se nati in cattività' o allo stato selvatico.**

**18. Le voliere per gli uccelli devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali la misura lineare minima della gabbia non deve essere inferiore a 20 volte la misura alare dell'uccello più grande in esso detenuto, se vengono tenuti più di tre animali le misure minime vengono in proporzione aumentate.**

**19. E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie, il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso; la lunghezza minima del contenitore deve essere 20 superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla meta' della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione dei pesci o altri animali acquatici in contenitori privi di arredo atto a fornire un luogo di rifugio. E' vietata la detenzione di animali acquatici in contenitori sferici.**

**20. E' vietato tenere in isolamento animali che per la loro natura amano vivere in gruppo.**

**21. E' vietato costringere alla convivenza animali che per**

**la loro natura amano vivere solitari.**

**22. E' vietato detenere rettili senza che sia rispettata una adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele possibile lo spettro luminoso della luce solare.**

**23. E' fatto assoluto divieto di detenere un animale in spazi inferiori ad almeno 5 volte la sua misura lineare massima e/o detenere gli animali in cantina, garage, o box esterni in lamiera, ad esclusione delle solo ore notturne per i soli cani e gatti.**

## **DISPONE**

**1. Che tutte le trasgressioni siano accuratamente individuate e punite con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale della Regione..... dalle Leggi dello Stato Italiano.**

**2. Per le violazioni previste dalla presente Ordinanza, non sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica, nei confronti del trasgressore, la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, giusto art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.**

**3. Dispone altresì che la presente ordinanza entri in vigore dal.....**

**4. Dispone altresì che il presente provvedimento, attraverso il Comando di Polizia Municipale sia inviato:**



**- Stazione Carabinieri di.....**

**- Stazione del Corpo Forestale dello Stato di .....**

**5. La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.**

**6. Le entrate derivanti dalle sanzioni della presente Ordinanza saranno utilizzate per la risoluzione delle problematiche legate al randagismo.**

**Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_**

**[home](#)**